

	CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI INCUBATORI DI VARIO	
	TIPO - LOTTO 1 FORNITURA DI INCUBATORI REFRIGERATI DA 110 LT	
	CIG 97719937B9 - LOTTO 8 FORNITURA DI INCUBATORI TERMOSTATATI	
	DA 250 LT CIG 97720853A6 - CUP E89I22001710005	
	TRA	
	L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E	
	DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI", di seguito denominato	
	"Istituto" e/o IZSLER, con sede legale in Brescia, via Bian-	
	chi n. 9, codice fiscale e partita Iva 00284840170, in per-	
	sona del dott. Davide Violato, nato a Padova (PD) il	
	25/10/1963, Dirigente Responsabile della U.O. Provveditorato,	
	Economato e Vendite;	
	E	
	la ditta FKV Srl, di seguito denominata ditta e/o affidata-	
	ria, con sede legale in Torre Boldone (BG), Largo delle Indu-	
	strie n. 10, C.F.e P.IVA 01758800161, rappresentata per	
	quest'atto dal Sig. Eliseo Albergoni codice fiscale ----,	
	nato/a ---- il ----, domiciliato per la carica c/o la	
	sede societaria, firma digitale inte-stata valida e non	
	revocata;	
	PREMESSO CHE	
	- con determinazione dirigenziale n. 119 del 03.04.2023 è	
	stato autorizzato l'avvio di una procedura aperta sopra	

	soglia comunitari per la fornitura di incubatori di vario	
	tipo, articolata in n. 12 lotti;	
	- con determinazione dirigenziale n. 288 del 31.07.2023,	
	preso atto delle risultanze della procedura, è stata disposta	
	l'aggiudicazione dei lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 e la ditta	
	Fkv Srl odierna contraente è stata individuata quale aggiudi-	
	cataria dei lotti 1 e 8 della procedura in questione;	
	- risultano di fatto eseguiti tutti i controlli previsti	
	dalle disposizioni di legge vigenti ai fini del conferimento	
	dell'efficacia all'aggiudicazione, nonché per la stipula del	
	presente atto.	
	Tutto quanto premesso tra le parti, come in epigrafe rappre-	
	sentate e domiciliate,	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 - OGGETTO E CORRISPETTIVO	
	Oggetto del presente contratto è l'acquisto degli incubatori	
	di cui ai lotti 1 e 8 della procedura sopra citata come di	
	seguito dettagliati.	
	LOTTO 1	
	- Fornitura di n. 3 incubatori refrigerati Peltier Series KT	
	115 con accessori per € 12.600,00 oltre Iva;	
	- n. 1 ritiro e smaltimento usato, per € 400,00 oltre Iva	
	presso la Sede Territoriale di Pavia all'indirizzo di seguito	
	riportato;	

	per complessivi € 13.000,00 oltre Iva.	
	Le suddette apparecchiature sono da consegnare ed installare nei seguenti luoghi:	
	- n. 1 presso la Sede Territoriale di Sondrio, via Bormio n. 30;	
	- n. 1 presso la Sede Territoriale di Pavia, Privata Strada Campeggi nn. 59/61;	
	- n. 1 presso la Sede Territoriale di Lodi, via Albert Einstein sn.	
	LOTTO 8	
	- Fornitura di n. 1 incubatori a convenzione forzata BF 720 Avantgarde per € 6.900,00 oltre Iva da consegnare ed installare presso il Laboratorio Produzione Terreni della Sede di Brescia, Via Bianchi n. 9;	
	- n. 1 ritiro e smaltimento usato, per € 400,00 oltre Iva presso il medesimo laboratorio sopra indicato;	
	per complessivi € 6.900,00 oltre Iva.	
	Gli elementi che costituiscono le apparecchiature oggetto del presente contratto sono dettagliati nell'offerta e nella documentazione tecnica prodotte dalla ditta per ciascun lotto di gara e conservate agli atti del fascicolo elettronico della gara.	

	L'appalto comprende la fornitura delle apparecchiature sopra	
	descritte, che dovranno essere nuove di fabbrica e corrispon-	
	denti al modello specificato in sede di offerta.	
	La fornitura comprende altresì:	
	- l'imballo, il trasporto, le spese doganali;	
	- la consegna, lo scarico, l'allocazione c/o i laboratori di	
	cui sopra, l'installazione e la messa in funzione ed avvia-	
	mento, il collaudo, i collegamenti e quant'altro necessario	
	perché l'installazione possa considerarsi a regola d'arte e	
	conforme alle norme vigenti;	
	- i manuali operativi e di manutenzione per ogni apparecchia-	
	tura redatti in lingua italiana o inglese e il corso di adde-	
	stramento e la formazione del personale;	
	- la garanzia full risk di 24 mesi comprensiva anche della	
	sostituzione/riparazione di tutte le parti soggette ad usura,	
	parti di ricambio e quant'altro necessario per il corretto	
	funzionamento dell'apparecchiatura, secondo quanto previsto	
	nel capitolato tecnico.	
	Il contratto avrà durata per 4 anni decorrenti dalla data di	
	stipula, nel corso dei quali l'Istituto si riserva la possi-	
	bilità di estendere la fornitura come di seguito dettagliato:	
	LOTTO 1	
	Acquisto di max n. 10 ulteriori apparecchiature come sopra	
	individuate oltre al possibile ritiro e smaltimento di max n.	

	10 apparecchiature per € 415,00 oltre Iva cadauno, per complessivi € 52.666,80 oltre Iva.	
	LOTTO 8	
	Acquisto di max n. 10 ulteriori apparecchiature come sopra individuate oltre al possibile ritiro e smaltimento di max n. 10 apparecchiature per € 400,00 oltre Iva cadauno, per complessivi € 69.000,00 oltre Iva.	
	Il valore complessivo del presente contratto, comprensivo sia del valore della prima fornitura che del valore della possibile estensione contrattuale per ciascun lotto ammonta, dunque, ad € 141.566,80 oltre Iva.	
	Si precisa che per la determinazione del valore complessivo del presente contratto è stato considerato il valore unitario più alto offerto per ciascuna apparecchiatura per ciascun lotto di gara e comprensivo dei diversi accessori come dettagliati nei documenti di offerta. La singola configurazione delle apparecchiature che saranno effettivamente ordinate sarà determinata alla luce del fabbisogno di volto in volta emergente.	
	Il DEC - Direttore dell'esecuzione del contratto nominato è l'Ing. Paolo Greco - Servizio di Ingegneria Clinica dell'Izsler.	
	ART. 2 CONSEGNA - INSTALLAZIONE - COLLAUDO E FORMAZIONE	

	Entro 90 giorni solari e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto la ditta dovrà consegnare le apparecchiature, previ accordi con il Responsabile del laboratorio e con il Dec, c/o i luoghi di destinazione indicati.	
	A seguito della consegna e dell'installazione verrà effettuato il collaudo ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016. Tale collaudo dovrà essere effettuato entro il termine di 3 giorni solari dalla data di consegna.	
	I luoghi di destinazione delle apparecchiature e i nominativi dei Responsabili saranno ulteriormente specificati nell'ordinativo di fornitura.	
	Periodi massimi di consegna superiori a quelli indicati dovranno essere concordati con questa stazione appaltante. La consegna si intende porto franco c/o le sedi indicate. Tutte le spese di imballo e di trasporto sono a carico della ditta. Gli strumenti oggetto del presente contratto godono di un periodo di garanzia di 24 mesi decorrenti dalla data di installazione e collaudo.	
	La data di attestazione dell'esito positivo del collaudo avrà valore ai fini della decorrenza della garanzia.	
	In caso di esito negativo la dotazione sarà considerata "non conforme" e l'Istituto concederà all'impresa 30 (trenta) giorni lavorativi per la sostituzione di quanto necessario a garantire l'operatività del sistema. Scaduto il termine, si	

	provvederà all'applicazione delle penali, fermo restando il	
	risarcimento dei danni subiti.	
	La ditta sarà responsabile, sia nei confronti degli operatori	
	che degli utenti, della perfetta esecuzione della prestazione	
	e della completa rispondenza della strumentazione a quanto	
	prescritto dalla normativa vigente in materia di protezione.	
	La difformità qualitativa della fornitura rispetto alle di-	
	sposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel presente	
	contratto, al disciplinare di gara e a quanto dichiarato	
	dalla ditta in offerta, potrà essere contestata dall'Istituto	
	anche successivamente alla consegna, qualora i vizi e le dif-	
	formità non siano immediatamente riconoscibili.	
	Tutte le spese accessorie e il collaudo sono a carico	
	dell'affidatario. Il collaudo implica la certificazione della	
	regolare funzionalità e utilizzo dell'apparecchiatura.	
	ART. 3 - OBBLIGHI INERENTI L'ASSISTENZA TECNICA	
	Le strumentazioni sono coperte da garanzia "full risk" com-	
	prensiva anche della sostituzione/riparazione di tutte le	
	parti soggette ad usura, le parti di ricambio e quant'altro	
	necessario per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura	
	fornita.	
	L'o.e. garantisce per tutto il periodo di durata della garan-	
	zia un servizio tecnico di assistenza e manutenzione delle	
	attrezzature fornite e/o delle singole componenti, sia per i	

difetti di costruzione sia per i guasti dovuti all'utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo. Tutto il materiale necessario all'espletamento della manutenzione è a carico della ditta aggiudicataria. Il tempo di intervento in caso di guasto è di massimo 3 giorni lavorativi. Entro i successivi 3 giorni lavorativi dall'inizio dell'intervento è garantita la riparazione parziale della strumentazione (ripristino parziale delle prestazioni in grado di garantire la ripresa delle normali attività di laboratorio/reparto). Il ripristino completo delle prestazioni dello strumento è assicurato entro i 15 giorni lavorativi dall'inizio dell'intervento. L'o.e. garantisce l'esistenza di un servizio di manutenzione e la disponibilità dei pezzi di ricambio per almeno 10 anni dalla data di uscita di produzione della macchina. Le eventuali parti di ricambio dovranno essere originali e nuovi di fabbrica.

ART. 4 - TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Tutte le attività attinenti l'esecuzione del contratto dovranno essere svolte dalla ditta nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.

In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori e con particolare riferimento al D. Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento avverrà, a mezzo mandato, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura e solo ad esito positivo del collaudo. Il riconoscimento degli eventuali interessi richiesti per il ritardato pagamento avverrà secondo le norme previste in materia.

La fattura dovrà riportare l'indicazione del contratto e/o del numero d'ordine di riferimento, gli indirizzi dei destinatari e l'esatta specifica indicazione della merce consegnata. Dovranno inoltre essere riportati il numero CIG e del CUP indicati, nonché le coordinate bancarie del C/C dedicato su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento, con pieno esonero di questa Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 6 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto assoluto divieto alla ditta di cedere totalmente o parzialmente a terzi, senza il consenso preventivo scritto dell'Istituto, e senza l'osservanza degli artt. 1406 e 1407 del Codice Civile, l'esecuzione di tutta o parte della fornitura di beni o della prestazione di servizi oggetto del contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 del Codice Civile, è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria

L'aggiudicataria assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati all'Istituto od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

La ditta certifica che i prodotti proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.

Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a non prestare servizi in conflitto con gli interessi dell'Istituto, per tutta la durata dell'appalto.

ART. 8 - PENALI

Nel caso di inadempimento o inesatto adempimento, l'Istituto si riserva di applicare una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale secondo le scheda di seguito riportata:

Criterio	Penale
Tempistiche di consegna dalla data di emissione	Si applica una penale del 0,3 % dell'ammontare netto

dell'ordine superiori a 90 gg solari ma inferiori a 120 gg solari.	contrattuale per ogni giorno solare di ritardo
Tempistiche di consegna dalla data di emissione dell'ordine superiori a 120 gg solari ma inferiori a 150 gg solari.	Si applica una penale del 0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo
Tempistiche di consegna dalla data di emissione dell'ordine superiori a 150 gg solari.	Si applica una penale del 0,7 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo
Tempistiche di collaudo dalla data di consegna supe- riori a 3 gg solari, ma in- feriori a 7 gg solari.	Si applica una penale del 0,3 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo
Tempistiche di collaudo dalla data di consegna supe- riori a 7 gg solari.	Si applica una penale del 0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo
Tempo di intervento dalla richiesta di manutenzione correttiva durante il pe- riodo di garanzia e	Si applica una penale del 0,3 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo

	manutenzione full risk superiori a 3 gg lavorativi, ma inferiore a 7 gg lavorativi.		
	Tempo di intervento per manutenzione correttiva durante il periodo di garanzia e manutenzione full risk superiori a 7 gg lavorativi.	Si applica una penale del 0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo	
	Tempo di ripristino completo delle prestazioni in caso di manutenzione correttiva durante il periodo di garanzia e manutenzione full risk superiori a 15 gg lavorativi, ma inferiore a 30 gg lavorativi.	Si applica una penale del 0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo	
	Tempo di ripristino completo delle prestazioni in caso di manutenzione correttiva durante il periodo di garanzia e manutenzione full risk superiori a 30 gg lavorativi.	Si applica una penale del 0,7 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo	

Le casistiche riportate sul suddetto schema rivestono carattere esemplificativo e non esaustivo.

Qualora il disagio causato dal ritardo provochi gravi conseguenze in termini di disservizio, anche con ricadute sull'utenza esterna, tali penali potranno essere duplicate.

Tutti i termini previsti per l'adempimento sono da intendersi essenziali e perentori e, pertanto, ogni ritardo nell'adempimento sarà considerato, ai fini del presente contratto, come inadempimento, con conseguente applicazione delle relative penali.

L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell'intero importo contrattuale netto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dalla cauzione definitiva e, laddove questa non risulti sufficienti perché in parte svincolata, dai pagamenti dovuti dall'Istituto.

ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta affidataria della fornitura assume su di sé gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136 del 13/08/2010 e ss. mm. ii.

La ditta deve comunicare all'Istituto gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi c/o banche o c/o la società Poste italiane Spa, dedicati,

anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In entrambi i casi le coordinate del conto corrente dovranno essere trasmesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (art. 3, comma 7).

Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47

D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra, l'Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore dell'appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si intenderanno sospesi.

La ditta si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente contratto, per la parte riferita alla prima fornitura, è stata costituita in favore dell'Istituto garanzia mediante fideiussione rilasciata da BPER Banca

	S.p.a. fino alla concorrenza di € 4.296,98 (euro quattromila-	
	duecentonovantasei/98), per la quale è stata prevista la ces-	
	sazione degli effetti alla data di emissione del certificato	
	di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero	
	alla data di emissione del certificato di verifica di confor-	
	mità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle presta-	
	zioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione	
	delle forniture.	
	La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti	
	dalla ditta compresa la mancata, irregolare esecuzione del	
	presente contratto nei termini fissati in sede di appalto.	
	Resta espressamente inteso, come accennato <i>supra</i> , che	
	l'IZSLER ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione	
	per l'applicazione delle penali.	
	L'Ente provvederà a richiedere nuova garanzia qualora deci-	
	derà di avvalersi della facoltà di estensione contrattuale	
	nel corso del termine di efficacia del contratto.	
	ART. 11 - SPESE E ONERI TRIBUTARI	
	Tutte le spese e oneri per la stipula del presente contratto	
	sono a carico della ditta, ivi compresa l'imposta di bollo.	
	Il presente contratto sarà oggetto di registrazione solo in	
	caso d'uso, ai sensi degli artt. 3 e 5 Tariffa, Parte Prima	
	allegata D.P.R. 131/1986.	
	ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO - PATTO DI INTEGRITA'	

	L'IZSLER informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14 del 10/12/2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.	
	Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Istituto.	
	Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rapporti con l'IZSLER, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la	

	violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto	
	del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto	
	dell'IZSLER di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni	
	patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.	
	La ditta dovrà, altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR	
	16.04.2013, N. 62: <i>"Regolamento recante codice di comporta-</i>	
	<i>mento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.</i>	
	<i>Lgs. 30 marzo 2001, n. 165"</i> che, al comma 3 dell'art. 2, sta-	
	bilisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli obbli-	
	ghi di condotta previsti dal presente codice nei confronti di	
	imprese fornitrici di beni e servizi.	
	A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivante	
	dal citato codice, l'Istituto potrà procedere alla risolu-	
	zione o decadenza del rapporto contrattuale.	
	Il Codice è reperibile sul sito internet aziendale:	
	www.izsler.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente " -	
	"Disposizioni generali" - sotto-sezione di primo livello	
	"Atti generali", sotto-sezione di secondo livello "Codice di-	
	sciplinare e codice di condotta".	
	La ditta accetta, altresì, il PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA	
	DI CONTRATTI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA.	
	ART. 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA - TUTELA	
	DELLA PRIVACY	

L'IZSLER garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto interessato sono trattati sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art.6.1, lett. b) Reg. UE 679/2016);
- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale (art. 6.1, lett. c) Reg. UE 679/2016);
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (art. 9.2, lett. g) Reg. UE 679/2016).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'interessato verranno trattati:

	- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informativi aziendali;	
	- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;	
	- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;	
	- per la rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce potere di monitoraggio e controllo;	
	- per ottemperare a specifiche richieste dell'interessato.	
	I dati personali dell'interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):	
	- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, normativa comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);	
	- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;	
	- a istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.	
	SI rende edotto l'interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere	

	necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.	
	Si comunica che verrà richiesto specifico ed esc/o consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.	
	I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).	
	L'Istituto dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di scarto e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.	
	ART. 14 - RISOLUZIONE - RECESSO	
	In aggiunta alle fattispecie previste dal codice civile in materia, il contratto potrà essere, altresì, risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell'Istituto, nei seguenti casi:	

	- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;	
	- inosservanza del codice di comportamento IZSLER e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici di Regione Lombardia.	
	La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento del danno subito.	
	ART. 15 - FORO COMPETENTE	
	In caso di eventuali controversie è competente il Foro di Brescia.	
	ART. 16 - NORME DI RINVIO	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si richiamano gli artt. 100 e seguenti del D.Lgs 50/2016.	
	Per l' IZSLER	
	il Dirigente Responsabile della U.O. Provveditorato, Economico e Vendite	
	Dott. Davide Violato	
	per la ditta Fkv Srl	
	Il legale rappresentante	
	Sig. Eliseo Albergoni	
	Sottoscrizione esplicita delle clausole vessatorie	

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C.

la ditta Fkv Srl come sopra rappresentata, dichiara di appro-

vare specificatamente le disposizioni di cui agli articoli:

8, 11 e 15 del presente Contratto.

per la ditta Fkv Srl

Il legale rappresentante

Sig. Eliseo Albergoni

Documento prodotto in originale informatico, firmato digital-

mente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.

L.vo. n.82/2005 e s.m.i.)

Il presente contratto - redatto in un unico esemplare origi-

nale - è sottoscritto con firma digitale e ha decorrenza

dalla data di registrazione dello stesso al protocollo gene-

rale dell'ultimo firmatario

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. AUTORIZZAZIONE N.

143 DELL'08/07/2014 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO TER-

RITORIALE DI BRESCIA 2.